



AVVISO DI GARA RELATIVO ALLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI CASSA PRESSO LE MENSE UNIVERSITARIE DELL'E.R.S.U. DI CATANIA PER LA DURATA DI MESI SEI.

Cig: N.ro 6689396834

Prezzo a base d'asta di €47.900,16 IVA esclusa di cui €43.623,36 non soggetti a ribasso (oneri incomprimibili per costo del personale €42.768,00 e €. 855,36 oneri per la sicurezza) oltre a €4.276,80 quale utile d'impresa e spese generali.

CAPITOLATO TECNICO

Il presente capitolato, allegato "C" dell'avviso in oggetto è articolato come di seguito:

Art.1. Specifiche tecniche dei punti dove sono ubicate le casse

1.1 La concessione della gestione del servizio in oggetto mira a garantire la operatività di n. 3 casse per consentire il pagamento da parte degli studenti universitari della quota, a loro carico, per il consumo dei pasti. Le casse sono dislocate nelle tre mense dell'E.R.S.U. di Catania come di seguito individuate:

- a) Mensa di via Santa Sofia (cittadella universitaria) - orario distribuzione pasti dalle 12,00 alle 14,30 e dalle 19,00 alle 21,30 da lunedì a sabato.
- b) Mensa di via Guglielmo Oberdan, 37 "Centro" orario distribuzione pasti dalle 12,00 alle 14,30 e dalle 19,00 alle 21,30 da Lunedì alla Domenica;
- c) Mensa di via Vittorio Emanuele orario distribuzione pasti dalle 12,00 alle 14,30 da Lunedì a Venerdì.

Art. 2 Caratteristiche del servizio

2.1 Contabilizzare, secondo le vigenti disposizioni in materia, tutti gli incassi. A tal fine il Concessionario, per lo svolgimento del servizi affidato, sarà dotato di un sistema di contabilizzazione automatica per gli incassi, tramite registratori di cassa dell'E.R.S.U di Catania a norma di legge e servizio biometrico per l'identificazione degli utenti aventi diritto. L'E.R.S.U. si assume l'onere della fornitura di rotoli carta e la manutenzione ordinaria e straordinaria della casse;

2.2 Provvedere a tutti gli adempimenti di legge per lo svolgimento dei servizi oggetto degli spazi utilizzati;

2.3 Assumere integralmente ogni onere presente o futuro, relativo ad imposte, diritti, tasse, ecc., stabiliti relativamente all'esecuzione del servizio;

2.4 Non arrecare disturbo all'ordine pubblico e alla pubblica tranquillità nell'esercizio delle attività in concessione e, comunque, attenersi alla normativa vigente in materia e alle prescrizioni delle Autorità amministrative competenti;

2.5 dovrà custodire e conservare in buono stato gli spazi utilizzati, nonché gli impianti, le apparecchiature e gli arredi presenti in detti locali, effettuando sugli stessi, per tutta la durata del rapporto contrattuale, i necessari interventi di manutenzione ordinaria, sollevando l'E.R.S.U di Catania da ogni responsabilità ed onere in tal senso;

2.6 dovrà mantenere i locali oggetto del servizio, gli arredi e gli strumenti utilizzati nello svolgimento in perfetto stato di pulizia;

2.7 dovrà dotare tutto il personale di uniformi coerenti al servizio svolto e controllare che le stesse siano sempre indossate;

2.8 provvederà a formare e aggiornare costantemente il personale in modo da garantire un'alta qualità del servizio reso al pubblico;

2.9 non potrà sospendere o ridurre di sua iniziativa il servizio, neppure in caso di controversia con l'ente concedente, salvo i casi di comprovata forza maggiore, dei quali il Concessionario s'impegna a dare tempestiva comunicazione all'E.R.S.U. di Catania.

2.10 è tenuto a comunicare, al momento dell'avvio della gestione, il nominativo del Responsabile delle attività oggetto della presente concessione, che dovrà essere reperibile per tutta la durata della concessione.

Art. 3

VERIFICA DELL'AREA PRIMA DELLA CONSEGNA (INIZIO DEL SERVIZIO) E AL TERMINE DELLA CONCESSIONE

L'E.R.S.U. di Catania e il Concessionario redigeranno un verbale di consegna per l'affidamento in uso dei locali che attesti le condizioni e lo stato del luogo e le dotazioni presenti (allestimenti, arredi, attrezzature e macchinari). Entro 7 (sette) giorni dalla scadenza del contratto, il Concessionario dovrà riconsegnare all'E.R.S.U. di Catania in perfetto stato di manutenzione, salvo il normale degrado d'uso, gli spazi nonché gli allestimenti, arredi, macchinari e attrezzature presenti al momento della firma del contratto, come risultanti dal verbale di consegna sottoscritto dalle parti. Della riconsegna dei locali verrà redatto in contraddittorio tra le Parti apposito verbale.

Art. 4

LICENZE E AUTORIZZAZIONI

Il Concessionario dovrà provvedere a tutti gli adempimenti necessari nei confronti delle Autorità competenti, volti ad ottenere, ove necessario, il rilascio di tutte le licenze e/o autorizzazioni necessarie all'espletamento delle attività oggetto di affidamento e dovrà trasmettere tutta la relativa documentazione all'E.R.S.U. di Catania.

Art. 5

INCASSI E MODALITA' DEL RELATIVO VERSAMENTO

A decorrere dalla data di avvio della concessione, presumibilmente dall'**1 giugno 2016**, il Concessionario dovrà provvedere a corrispondere all'E.R.S.U., con versamento bisettimanale, preferibilmente nei giorni di martedì e venerdì di ogni settimana, gli incassi effettuati nei giorni precedenti, mediante versamento sul c/c bancario intestato all'E.R.S.U. di Catania Unicredit IBAN IT85C0200816917000102338237. Ove la Ditta aggiudicataria lo ritenga più funzionale alla gestione del servizio potrà versare, con le stesse modalità, gli incassi effettuati nella giornata, il giorno successivo.

Art. 6

CARATTERISTICHE DEL PERSONALE

Il Concessionario dovrà impiegare personale professionalmente qualificato, che osservi diligentemente le disposizioni contrattuali e tutte le norme e le disposizioni generali vigenti in materia. Il personale dovrà essere curato nell'aspetto, nei modi e nel vestiario. Gli addetti impiegati dovranno essere in numero sufficiente a garantire una soddisfacente erogazione del

servizio, anche in caso di aperture straordinarie che saranno di volta in volta concordate con l'E.R.S.U. di Catania. Il Concessionario si obbliga a fornire, all'inizio del servizio, l'elenco del personale addetto allo stesso, nonché a segnalare tempestivamente le successive variazioni. In caso di sostituzioni del personale, i sostituti dovranno essere in possesso dei medesimi requisiti professionali posseduti dal personale sostituito. Il Concessionario, a richiesta scritta dell'E.R.S.U. di Catania ed entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della stessa, si impegna a sostituire il personale dipendente che non soddisfi i requisiti richiesti, senza che ciò possa costituire motivo di variazione dei prezzi contrattuali o di ulteriori oneri rispetto a quelli pattuiti in sede di gara.

Art. 7

OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE

Nell'espletamento delle attività oggetto del presente Capitolato, il Concessionario dovrà ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti e contrattuali in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e previdenza, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. Il Concessionario sarà tenuto, pertanto, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti che saranno impiegati nelle prestazioni oggetto del presente Capitolato, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni contratto collettivo applicabile, successivamente stipulato per la categoria. Il Concessionario dovrà continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la loro eventuale scadenza e fino alla loro sostituzione. Il Concessionario inoltre deve rispettare tutte le disposizioni previste dal d.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. L'E.R.S.U di Catania è esonerato da qualsiasi responsabilità per violazione degli obblighi di cui ai paragrafi precedenti.

Art. 8

RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONI

La ditta aggiudicataria è responsabile penalmente e civilmente dei danni di qualsiasi genere eventualmente arrecati alle persone e/o alle cose e/o ai locali nello svolgimento delle attività affidate in concessione. La ditta aggiudicataria è responsabile dell'operato del personale da esso dipendente, la stessa è unica responsabile di qualsiasi contravvenzione.

Il Concessionario garantisce e manleva l'E.R.S.U. di Catania da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza di norme legislative e regolamentari inerenti alla prestazione "Affidamento del servizio cassa per riscossione del pagamento effettuato dagli studenti per accesso alle mense universitarie" oggetto del presente Capitolato ed in particolare delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti. L'Aggiudicatario, pertanto, è responsabile penalmente e civilmente dei danni di qualsiasi genere che possono derivare alle persone e alle cose durante lo svolgimento delle attività oggetto della presente concessione.

Art. 9

VERIFICHE E CONTROLLI

L'E.R.S.U. di Catania si riserva la facoltà di eseguire in ogni momento ispezioni, verifiche e controlli – anche tramite terzi all'uopo incaricati – al fine di accertare il livello qualitativo del servizio affidato, lo stato dei locali, il rispetto di tutti gli obblighi del Gestore in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente in materia, dal presente Capitolato e di tutti i modelli presentati oggetto del presente affidamento.

Art. 10

GARANZIA FIDEIUSSORIA

L'Aggiudicatario, a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte nonché dell'eventuale risarcimento dei danni e dei maggiori oneri derivanti dall'inadempimento, è tenuto

a costituire in favore dell'E.R.S.U. di Catania e prima della stipula del contratto, una garanzia fideiussoria, prestata a mezzo di fidejussione bancaria o assicurativa, per un importo pari al 10 % del valore della concessione in relazione all'importo di aggiudicazione tenuto conto della durata della stessa sino al 31 dicembre a copertura degli eventuali danni a carico delle attrezzature e degli arredi dovuti ad incendio, furto, danneggiamento o furto degli incassi.

Tale garanzia fideiussoria, come stabilito nell'art. 103 del d.lgs. 50/2016, deve prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Società appaltante. Resta salvo e impregiudicato il diritto dell'E.R.S.U. di Catania al risarcimento dell'eventuale maggior danno, ove la cauzione non risultasse sufficiente.

Una copia della polizza dovrà essere consegnata all'E.R.S.U. di Catania prima della stipula del contratto.

Art. 11 PENALITÀ

Le attività oggetto di affidamento devono essere pienamente e correttamente eseguite nel rigoroso rispetto delle tempistiche e delle modalità previste dal presente Capitolato e nell'offerta economica presentata in sede di gara. Fermo restando quanto previsto in altre parti del presente Capitolato, il Concessionario se non ottempera - per cause non dipendenti dall'E.R.S.U. di Catania ovvero da forza maggiore o caso fortuito - alle prescrizioni contrattuali, sarà soggetto a penalità secondo gli importi e nei casi di seguito indicati:

- a) in caso di ritardo nell'apertura al pubblico delle attività oggetto di concessione rispetto a quanto previsto nel presente Capitolato, si applicherà una penale giornaliera pari ad € 100,00 (cento/00);
- b) in caso di mancata sostituzione del personale di servizio, a seguito di richiesta scritta da parte dell'E.R.S.U. di Catania, trascorsi 15 giorni dal suo ricevimento, si applicherà una penale pari ad € 200,00 (duecento/00);
- c) per ogni giorno di ritardo nel versamento degli incassi l'invio del fatturato, entro i termini previsti al precedente art. 5, L'E.R.S.U. di Catania avrà la facoltà di applicare una penale pari ad € 50,00 (cinquanta/00);

Gli eventuali inadempimenti che possono dar luogo all'applicazione delle penali devono essere contestati per iscritto dall'E.R.S.U. di Catania al Concessionario. In tal caso, il Concessionario deve comunicare, con le medesime modalità, le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di ricezione delle contestazioni.

Qualora tali deduzioni non siano accoglibili ovvero non vi sia stata risposta nel termine indicato, l'E.R.S.U. di Catania potrà applicare al Concessionario le penali come sopra indicate.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra non esonera in nessun caso il Concessionario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. L'Aggiudicatario prende atto che l'applicazione delle suddette penali non preclude il diritto dell'E.R.S.U. di Catania a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Art. 12 DIVIETO DI CESSIONE

Al Concessionario è fatto espresso divieto di cedere a terzi, anche in parte, l'attività affidata in concessione, pena la risoluzione del contratto medesimo, ai sensi dell'art. 1456 c.c. e ferma restando la facoltà dell'E.R.S.U. di Catania di agire per ottenere il risarcimento degli eventuali danni.

Art. 13

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Oltre ai casi espressamente previsti in altre parti del presente Capitolato, l'E.R.S.U. di Catania potrà risolvere di diritto il Contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'Aggiudicatario con raccomandata a/r nei seguenti casi:

- a) accertato grave inadempimento degli obblighi e degli oneri assunti con il Contratto ovvero accertato e reiterato inadempimento dei suddetti obblighi ed oneri;
- b) cessione - totale o parziale, diretta o indiretta – del Contratto;
- c) mancata osservanza delle disposizioni normative riguardanti la salute e la sicurezza dei lavoratori;
- d) mancato rispetto nei confronti dei propri dipendenti delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia e delle condizioni previste dal CCNL di categoria;
- e) mancato rispetto delle norme di contabilizzazione e tributarie vigenti in materia;
- f) mancata completa reintegrazione della cauzione definitiva eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Concedente;
- g) commissione di abusi o fatti illeciti da parte del Concessionario ovvero dei propri dipendenti e/o collaboratori;
- h) accoglimento di una domanda o di un ricorso nei confronti o contro il Concessionario, ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che determini lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga nominato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Concessionario.
- i) applicazione a carico del concessionario di una misura di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso ai sensi del d.lgs. 159/2011;

L'E.R.S.U. di Catania si riserva la facoltà di rivalersi sull'importo della cauzione definitiva prestata si riserva, altresì, la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni subiti a causa dell'interruzione del servizio;

Art. 14

SPESE CONTRATTUALI ED ONERI FISCALI

Le spese contrattuali e gli oneri fiscali, comprese le imposte di bollo, saranno integralmente poste a carico del Concessionario, ad eccezione di quanto, per legge, fa carico alla Società concedente. In caso d'uso, al contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro, con ogni relativo onere a carico del Concessionario.

Art. 15

NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE

L'esecuzione del servizio e dell'attività oggetto del presente affidamento è regolata, in via graduata:

- dalle clausole del Contratto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra le Parti;
- dalle disposizioni degli Atti di gara (Bando di gara - Capitolato e relativi allegati);
- da quanto previsto nell'Offerta economica presentata dall'Aggiudicatario in sede di gara;
- dalle disposizioni del codice civile e delle altre norme applicabili ai contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole contrattuali e dalle disposizioni sopra richiamate, ferme restando, in quanto richiamate, le disposizioni del d.lgs. 50/2016;
- da tutte le altre disposizioni normative e regolamentari relative alla natura dell'attività e dei servizi affidati. Le clausole del Contratto saranno automaticamente sostituite, modificate o

abrogate per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in tal caso, l'Aggiudicatario rinuncia ora per allora a promuovere eventuali azioni volte all'incremento del corrispettivo pattuito ovvero ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o risolvere il rapporto contrattuale.

Art. 16

CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

In caso di contestazioni in merito all'interpretazione del presente Capitolato e dei suoi allegati, nonché dell'offerta presentata in sede di gara ovvero in merito all'esecuzione e alla cessazione per qualunque causa del contratto, le Parti devono tentare una conciliazione per l'immediata soluzione delle controversie. Qualora le Parti non raggiungano un accordo bonario si stabilisce, sin da ora, la competenza esclusiva del Foro di Catania.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Il Dirigente
(Gaetano Lo Bianco)